



ISTITUTO COMPRENSIVO TROFARELLO
Via XXIV Maggio, 48 - 10028 TROFARELLO (TO)
Tel. 0116496479 – Fax 0116497857 - C.F. 94043110017
e-mail: TOIC83200V@istruzione.it; TOIC83200V@pec.istruzione.it
www.ictrofarello.edu.it



REGOLAMENTO ATTIVITA' INTEGRATIVE, VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE, USCITE A PIEDI SUL TERRITORIO

Regolamento adottato con delibera n. 66 del 10.02.2021

PREMESSA

La scuola riconosce alle uscite brevi e didattiche, alle visite guidate ed ai viaggi di istruzione, compresi quelli connessi con attività sportive, una precisa valenza formativa in quanto si configurano come esperienze di apprendimento e di crescita della personalità di alunni e studenti. Sono un momento metodologico alternativo alle tradizionali attività didattiche, con attività "fuori aula" che possono essere parte integrante delle discipline curriculari o parte aggiuntiva delle stesse o del curriculum.

Tali iniziative sono dunque riconosciute come attività da computarsi fra i giorni di scuola a tutti gli effetti: devono essere accuratamente preparate dai docenti e inserite in un contesto educativo e didattico ben definito. Il progetto deve indicare le finalità e le opportunità formative che la visita offre. Il Consiglio di Istituto autorizza le visite e i viaggi proposti e approvati dai Consigli di Interclasse/classe, nel rispetto delle indicazioni generali del P.T.O.F.

PARTE PRIMA: TIPOLOGIA

ART. 1 – USCITE SENZA L'UTILIZZO DI MEZZI DI TRASPORTO

Uscite didattiche senza l'utilizzo di mezzi di trasporto (a piedi): uscite dalla scuola, a fini didattici, culturali, esplorativi, sportivi e ricreativi, limitate al territorio comunale o a quello dei comuni territorialmente contigui, da effettuarsi in orario scolastico; sono consentite, solo se le condizioni meteorologiche e climatiche lo permettono, previa autorizzazione annuale dei genitori (mediante apposita modulistica presente sul diario) e preventiva comunicazione ai genitori

ART. 2 – VISITE DIDATTICHE

Visite di mezza giornata/ giornata intera con l'utilizzo di mezzi di trasporto: uscite dalla scuola, a fini didattici, culturali, esplorativi, sportivi e ricreativi, in orario scolastico ed extrascolastico al di fuori del territorio comunale con mezzo di trasporto; vanno programmate di norma con largo anticipo.

Le relative spese sono a carico delle famiglie degli alunni.

Le visite vengono proposte dai docenti e approvate dai Consigli di classe/interclasse.

I docenti predispongono, fin dall'inizio dell'anno scolastico, la programmazione delle visite d'istruzione che vengono poi autorizzate dal Consiglio d'Istituto mediante apposita delibera.

Eventuali visite, legate ad occasioni culturali non definibili ad inizio anno, vanno in ogni modo approvate dai Consigli di classe/interclasse; l'autorizzazione all'effettuazione della gita viene concessa dal Consiglio d'Istituto.

ART. 3 – VIAGGI D'ISTRUZIONE-GEMELLAGGI

Viaggi di istruzione: uscite a fini didattici che comportino uno o più pernottamenti fuori sede, finalizzate alla conoscenza dei vari aspetti di territori e di paesi o alla partecipazione a manifestazioni culturali o a concorsi.

I viaggi di istruzione-gemellaggi potranno avvenire su tutto il territorio nazionale o internazionale.

I viaggi di istruzione vengono proposti dai docenti e approvati dai Consigli di classe/interclasse.

I docenti predispongono, fin dall'inizio dell'anno scolastico, la programmazione dei viaggi d'istruzione che vengono poi autorizzati dal Consiglio d'Istituto mediante apposita delibera.

PARTE SECONDA: CRITERI ORGANIZZATIVI

ART. 4 - PROCEDURA ORGANIZZATIVA PER VISITE - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI

Il docente o i docenti proponenti: predispongono le proposte di visita e/o viaggio di istruzione con le relative motivazioni ed informazioni; elaborano il progetto educativo e didattico delle visite guidate in cui sono indicate motivazioni, scopi ed obiettivi, ambiti ed aree educative- didattiche di riferimento, percorsi e utilizzo didattico.

Le proposte di visita e/o viaggio di istruzione vengono presentate dal docente/dai docenti ai Consigli di classe/interclasse.

Gli Organi collegiali competenti (Consiglio di interclasse/classe, Collegio docenti, Consiglio di istituto) autorizzano le visite e le gite didattiche nei tempi e nei modi stabiliti dai regolamenti in vigore nell'Istituto Comprensivo. Non saranno

approvate uscite didattiche presentate oltre i termini stabiliti, ad eccezione di quelle strettamente collegate a manifestazioni o eventi non prevedibili alla data di stesura del piano generale delle uscite e ritenute di grande validità per gli alunni a livello educativo.

Il docente responsabile della visita o viaggio: per ogni visita o viaggio d'istruzione, uno dei docenti accompagnatori funge da responsabile. Questi:

- acquisisce l'autorizzazione dei genitori;
- si assicura che gli alunni abbiano con sé i documenti prescritti;
- prima di partire, ritira dalla segreteria l'elenco degli alunni partecipanti, i dati dell'agenzia di trasporto con nominativo e numero di telefono del conducente del bus (se lo spostamento avviene tramite bus privato);
- porta con sé l'elenco degli alunni partecipanti, con il timbro della scuola;
- garantisce il rispetto del programma e assume le opportune decisioni nei casi di necessità;
- segnala tempestivamente al Dirigente Scolastico eventuali inconvenienti e disagi verificatisi.

Modalità di raccolta della quota di partecipazione: l'Istituto Comprensivo ipotizza una collaborazione attiva tra docenti e genitori per la raccolta delle quote secondo le seguenti modalità: le quote devono essere versate da parte di ciascuna famiglia tramite il sistema di pagamento PagoOnline, accessibile tramite credenziali del Registro Elettronico, con l'annotazione della classe partecipante e del numero di alunni. Sarà cura dei genitori consegnare le ricevute dei versamenti al docente responsabile che le consegnerà alla segreteria assieme alla modulistica di rito.

Segreteria: cura l'esecuzione delle delibere degli organi collegiali coinvolti nell'attività nel rispetto delle procedure e della normativa vigente; predispone un prospetto riepilogativo da inviare alle agenzie di trasporto e/o turistiche per la richiesta di preventivi nel rispetto della regolamentazione contabile in vigore; elabora il prospetto comparativo dei costi pervenuti dalle ditte che hanno risposto alla richiesta di preventivi; acquisisce le certificazioni, attestazioni e dichiarazioni previste per l'accertamento della sicurezza dell'automezzo utilizzato secondo le nuove normative (cfr C.M. 14 ottobre 1992 n° 291 "Scelta del mezzo di trasporto" al punto 9.8); si accerta dell'avvenuto pagamento delle quote a carico delle famiglie; predispone la modulistica di incarico ai Docenti e le relative pratiche assicurative.

ART. 5 - DURATA

- Per tutte le classi è consentita la partecipazione a visite didattiche che si svolgono nell'arco della stessa giornata;
- Per le classi che non presentino particolari problemi disciplinari e che abbiano un numero adeguato di docenti accompagnatori è inoltre consentita la partecipazione a viaggi d'istruzione-gemellaggi verso località particolarmente significative dal punto di vista storico, geografico o artistico, aventi durata

fino a sei giorni con al massimo cinque pernottamenti.

- Per i viaggi legati a progetti europei è previsto un adeguamento della durata dell'uscita in base a quanto stabilito dal Comitato organizzatore.

ART. 6 - QUORUM DI PARTECIPANTI

La programmazione delle uscite deve essere effettuata in modo da garantire la massima partecipazione degli alunni.

I consigli di classe/interclasse possono decidere, in via eccezionale, di non fare partecipare ad un'uscita, una visita o un viaggio un alunno in caso di:

- una sospensione molto grave o più sospensioni nell'anno scolastico in corso;
- comportamenti tenuti in classe o verificatisi in precedenti visite o viaggi sanzionati disciplinarmente, anche nel precedente anno scolastico.

Gli alunni che non partecipano a visite e viaggi non sono esonerati dalla frequenza scolastica.

Per la tipologia delle infrazioni e delle sanzioni, si rinvia comunque al regolamento di disciplina dell'Istituto.

ART. 7 - RESPONSABILITÀ E ORGANIZZAZIONE

Durante le uscite la responsabilità della vigilanza sugli alunni è sempre dei docenti accompagnatori, anche quando altre persone o genitori degli alunni collaborino all'iniziativa. E' fatto divieto assoluto di utilizzo di mezzi privati, dei docenti o dei genitori, per il trasporto degli alunni.

E' opportuno che i docenti accompagnatori vengano individuati tra i docenti appartenenti alle stesse classi degli alunni partecipanti al viaggio e siano preferibilmente di materie attinenti alle sue finalità; per ogni visita o viaggio d'istruzione, uno dei docenti accompagnatori funge da responsabile. Nel caso di partecipazione di uno o più alunni in situazione di diversabilità, va designato in via prioritaria un insegnante accompagnatore.

Nella programmazione si dovrà effettuare un'attenta analisi dei costi preventivi, poiché non possono essere chieste alle famiglie dei partecipanti quote di rilevante entità o comunque di entità tali da determinare situazioni discriminatorie. A tale scopo può essere opportuno ricorrere a sondaggi presso le famiglie circa la loro disponibilità a dare l'adesione.

Qualora venisse accertata la difficoltà economica per alcune famiglie di far partecipare i figli alle uscite, il docente responsabile dell'attività presenterà al Dirigente la richiesta per l'erogazione di un contributo per la quota di partecipazione da versare alla scuola.

La partecipazione dei genitori degli alunni portatori di handicap potrà essere consentita, previa presentazione della documentazione di rito, a condizione che non comporti oneri a carico del bilancio dell'Istituto e non pregiudichi il regolare

svolgimento delle attività programmate per gli alunni.

Per tutti gli altri casi (diabetici, epilettici, alunni in psicoterapia ecc...) sarà valutata di volta in volta dai docenti. E' consentita la partecipazione del personale A.T.A. in aggiunta e a supporto dei docenti; non è invece consentita la partecipazione dei familiari dei docenti, salvo situazioni particolari ed eccezionali per le quali deve essere prevista motivata delibera del consiglio di classe di riferimento.

Deve essere evitata quanto più possibile l'organizzazione dei viaggi in periodo di alta stagione turistica e nei giorni prefestivi.

Non è possibile organizzare uscite didattiche durante l'ultimo mese di lezione, ad eccezione di quelle inerenti le attività sportive o collegate con l'educazione ambientale, come da C.M. del 14 ottobre 1992 n°291 al punto 7.

Inoltre non potranno effettuarsi nei periodi in cui è previsto la sospensione dell'attività didattica secondo calendario scolastico e, salvo casi eccezionali, durante le attività istituzionali quali scrutini, elezioni scolastiche, riunioni organi collegiali.

E' obbligatorio acquisire l'autorizzazione scritta da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Tutti i partecipanti devono portare con sé un documento d'identificazione. Per i viaggi all'interno del territorio nazionale il suddetto documento sarà sufficiente. Per il viaggio all'estero gli alunni devono essere muniti di un documento valido per l'espatrio stesso.

Tutti i partecipanti a viaggi o visite di istruzione devono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni e da adeguata copertura per la Responsabilità Civile.

ART. 8 - NUMERO DI ACCOMPAGNATORI USCITE A PIEDI

Per quanto riguarda le uscite brevi a piedi sul territorio, è prevista la presenza di docenti accompagnatori preferibilmente in rapporto 1/15 salvo casi particolari ed eccezionali (nel caso in cui ci sia anche un alunno con comportamenti a rischio o difficilmente contenibile o si trovi in situazione di particolare disagio o handicap, temporaneo o permanente).

Se presente un alunno con comportamenti a rischio o difficilmente contenibile o si trovi in situazione di particolare disagio o diversabilità, insieme ai docenti accompagnatori della classe può essere prevista la presenza di un educatore professionale e/o del docente di sostegno o di un genitore solo per la sorveglianza e la cura di tale alunno.

Se ci fosse la disponibilità e se ne ravvisasse la necessità si può prevedere come accompagnatore un collaboratore scolastico per coadiuvare il docente negli spostamenti.

L'eventuale presenza di altri adulti come accompagnatori non ricade sotto il potere deliberante del C.I. o di altri OO.CC. e potrà essere valutata di volta in

volta, se ne ravvedesse la necessità (per es. in caso di alunni diversamente abili o con particolari disagi).

Si ribadisce che l'assunzione di responsabilità, di cui all'articolo 2048 del Codice Civile (*Culpa in vigilando*) integrato dall'art. 61 della Legge 312/1980, è pienamente assunta dal docente accompagnatore su tutti gli studenti partecipanti all'uscita.

L'incarico di accompagnatore comporta l'obbligo di un'attenta e assidua vigilanza degli alunni, con l'assunzione delle responsabilità di cui all'art. 2047 del Codice Civile integrato dalla norma di cui all'art. 61 della legge 11/07/80 n° 312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave, come recita la

C.M. 291/92: *"La vigilanza così qualificata deve essere esercitata non solo a tutela dell'incolumità degli alunni, ma anche a tutela del patrimonio artistico nei cui confronti troppo spesso, purtroppo, vengono da più parti lamentati danni, anche gravi, a causa dell'irrazionale e riprovevole comportamento dei singoli alunni o di gruppi di essi"*.

I docenti accompagnatori, alla conclusione dell'iniziativa, sono tenuti ad informare il Dirigente scolastico degli inconvenienti verificatisi nel corso del viaggio o della visita perché possano essere disposti eventuali opportuni interventi e a compilare apposita modulistica di riferimento.

Le guide non possono in alcun modo sostituire i docenti nella loro competenza di vigilanza, di progettazione e azione educativa e didattica.

ART. 9 - NUMERO DI ACCOMPAGNATORI VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE-GEMELLAGGI SU TERRITORIO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE

Nelle visite didattiche e nei viaggi di istruzione i docenti accompagnatori vengono individuati tra docenti appartenenti al Consiglio di classe che ha deliberato l'attività: è preferibilmente prevista la presenza di 1 docente ogni 15 alunni. Nel caso in cui l'organizzazione della visita o del viaggio di istruzione coinvolga più classi (stessa meta, stesso albergo, etc.), il numero degli accompagnatori sarà calcolato sulla somma degli alunni delle classi coinvolte. Nel caso in cui il numero degli accompagnatori indicati ecceda quello calcolato sulla somma degli studenti, fermo restando che per ogni classe ci sarà un accompagnatore appartenente al medesimo consiglio di classe, sarà data precedenza agli accompagnatori appartenenti alle classi più numerose. Si ricorrerà al sorteggio nei casi di parità. Per ogni visita o viaggio d'istruzione, uno dei docenti accompagnatori funge da responsabile.

Se alla visita o al viaggio di istruzione partecipano alunni diversamente abili, il Consiglio di classe, valutata la specifica situazione di diversabilità, dovrà provvedere, **motivando opportunamente nel verbale del consiglio di classe di delibera dell'attività:**

- alla designazione di un docente accompagnatore e/o educatore professionale per ogni alunno diversamente abile, oppure
- alla designazione di un docente accompagnatore e/o educatore professionale ogni due alunni diversamente abili.

Tale accompagnatore verrà scelto fra il docente di sostegno o educatore professionale degli alunni interessati o altro docente del Consiglio di classe o altro docente dell'Istituto.

CASI PARTICOLARI:

- Nel caso in cui l'alunno presenti comportamenti a rischio e difficilmente contenibili o si trovi in situazione di grave diversabilità, si può valutare la presenza di una figura aggiuntiva, rispetto a quanto sopra previsto, da individuare tra le figure docenti di classe e/o di sostegno e/o educatore professionale del team di riferimento o di un genitore solo per la sorveglianza e la cura di tale alunno.

Si ribadisce che l'assunzione di responsabilità, di cui all'articolo 2048 del Codice Civile (*Culpa in vigilando*) integrato dall'art. 61 della Legge 312/1980, è pienamente assunta dal docente accompagnatore su tutti gli studenti partecipanti alla visita didattica o al viaggio d'istruzione.

L'incarico di accompagnatore comporta l'obbligo di un'attenta e assidua vigilanza degli alunni, con l'assunzione delle responsabilità di cui all'art. 2047 del Codice Civile integrato dalla norma di cui all'art. 61 della legge 11/07/80 n° 312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave, come recita la

C.M. 291/92: "La vigilanza così qualificata deve essere esercitata non solo a tutela dell'incolumità degli alunni, ma anche a tutela del patrimonio artistico nei cui confronti troppo spesso, purtroppo, vengono da più parti lamentati danni, anche gravi, a causa dell'irrazionale e riprovevole comportamento dei singoli alunni o di gruppi di essi".

I docenti accompagnatori, alla conclusione dell'iniziativa, sono tenuti ad informare il Dirigente scolastico degli inconvenienti verificatisi nel corso del viaggio o della visita perché possano essere disposti eventuali opportuni interventi e a compilare apposita modulistica di riferimento.

Le guide non possono in alcun modo sostituire i docenti nella loro competenza di vigilanza, di progettazione e azione educativa e didattica.

Art. 10 Norme di comportamento e di sicurezza durante le visite d'istruzione

Le visite e i viaggi d'istruzione costituiscono iniziative complementari delle attività della scuola al fine della formazione generale e culturale; pertanto i partecipanti sono tenuti ad osservare le seguenti norme di comportamento per la salvaguardia della propria e altrui sicurezza.

In autobus sia privato sia di linea

- Si sta seduti al proprio posto
- Si allacciano le cinture di sicurezza

- Non si beve né si mangia
- Si conversa senza far confusione utilizzando un linguaggio corretto ed adeguato al contesto

Nel trasferirsi da un luogo all'altro

- Si resta con il proprio gruppo e si seguono le direttive dell'insegnante e/o della guida
- Non si toccano né si fotografano **persone**, oggetti e /o dipinti esposti in mostra senza permesso
- A seconda della tipologia di uscita/gita sarà concesso o meno l'utilizzo del cellulare

Uscita di più giorni

Alle ore 23 ci si ritira nelle proprie camere per riposarsi. Da tale ora in avanti non è consentito sbattere le porte, uscire dalle proprie camere, o produrre qualunque tipo di disturbo alla quiete pubblica.

La buona educazione nei rapporti con le altre persone non è materia di sicurezza, ma rende più piacevole la vita di tutti

Queste norme sono adottate nell'esclusivo interesse della tutela dell'integrità fisica degli allievi. Il proprio comportamento non deve disturbare gli altri studenti e gli insegnanti: tutti i ragazzi hanno il diritto di beneficiare pienamente della visita d'istruzione.

Qualora non vengano rispettate una o più norme, dopo un primo richiamo verbale, si procederà ad informare la famiglia **in qualunque momento** e ad applicare le disposizioni del regolamento di disciplina.